



CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

Il/la Università degli studi di Napoli Federico II (soggetto promotore)
con sede in via Corso Umberto I, 38 Città Napoli Prov. 80138
Partita IVA/€-€ 00876220633 d'ora in poi denominato "soggetto promotore",
rappresentato/a dal Sig. Gaetano Manfredi nato a Ottaviano (NA) il 04-01-1964

&

Il/la (denominazione dell'azienda ospitante)
con sede legale in via Città Prov.
Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
rappresentato dal Sig. nato a il

Premessa

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante)

si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio;

su proposta di Università degli studi di Napoli Federico II
(riportare la denominazione del soggetto promotore)

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al Repertorio regionale dei profili, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;



Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore/ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, che rientrino tra quelle definite nel progetto formativo. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., (data).....

(firma per il soggetto promotore)
(timbro)

(firma per il soggetto ospitante)
(timbro)